

COMUNE DI PECETTO TORINESE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022 modifica PARERE DEL REVISORE DEI CONTI Verbale del 18 febbraio 2020

La sottoscritta FARELLO dott.ssa Silvia, Revisore dei Conti del Comune di Pecetto Torinese (TO) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2017 per il triennio 2018-2020

considerato che

l'Organo di revisione e' chiamato dall'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

l'art. 39 della Legge 1997/449, al comma1, prevede che al fine di garantire le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche devono predisporre un programma triennale del fabbisogno del personale comprensivo delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 482/1968;

tenuto conto che

ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, gli Enti locali provvedono a rideterminare le proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione del D.L. n.4/2019 ai fini della determinazione della propria capacita' assunzionale per ciascuna annualita' gli enti locali possono computare sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatosi l'anno precedente sia quelle programmate nella medesima



annualita' rispettando il relativo turn -over nell'effettuare assunzioni a seguito di cessazione con la possibilita' di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non solo il triennio per effetto della modifica dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, dalla citata Legge 26/2019;

visto

l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 che disciplina la ridefinizione degli uffici, delle dotazioni organiche e la loro eventuale rimodulazione in base alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, entro i limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' di assunzione in base alla vigente legislazione secondo le linee di indirizzo emanate dall'art. 6 ter del citato D.Lgs 165/2001 che tendono a favorire cambiamenti organizzativi fornendo uno strumento flessibile e non ancorato a dotazioni organiche storicizzate;

considerato

il rinvio del decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 ai sensi del quale risultera' modificata la quantificazione della spesa del personale ai fini della possibilita' di assunzione, allo stato attuale l'ente rispettoso delle disposizioni previste dalla normativa vigente ha una capacita' assunzionale tenuto della cessazione dell'anno precedente e in corso oltre ai residui del quinquennio precedente;

dato atto che

Il sottoscritto revisore ha espresso parere favorevole al Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 di cui alla deliberazione n. 132 del 12/11/2019 dell'ente;

vista

la proposta di modifica del suddetto piano in relazione all'anno 2020 con la previsione di assunzione di un istruttore tecnico in sostituzione del dimissionario con decorrenza 01/04/2020;



rilevato che

dall'analisi della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, non sono emerse situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

accertato che

in merito alla programmazione del personale l'Ente risulta aver rispettato le disposizioni previste dalla normativa vigente per poter procedere ai sensi di legge all'assunzione di personale;

preso atto

che la modifica al piano del fabbisogno del personale 2020-2022 risulta compatibile con il prospetto della riduzione programmata della spesa del personale dipendente;

visto

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 143 del 29.12.2010;

esprime parere favorevole

sulla modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 e attesta il rispetto delle disposizioni e prescrizioni poste dalle leggi vigenti in materia di assunzione e di spesa di personale.

Vercelli, 18/02/2020

Il Revisore Farello Dr. Silvia
